

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI CORSO CAVOUR DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TRIESTE PER L'AMPLIAMENTO DELL'URBAN CENTER DELLE IMPRESE

**ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

tra:

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Regione" o "Regione FVG"), rappresentata dal Presidente Massimiliano Fedriga, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 1;
- il Comune di Trieste (di seguito "Comune"), rappresentato dal Sindaco Roberto Dipiazza con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 4;
- il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.c.p.A. di Pordenone (di seguito "Polo Tecnologico"), rappresentato dal Presidente Valerio Pontarolo, domiciliato per la carica presso la sede legale del Polo Tecnologico Alto Adriatico "Andrea Galvani" Scpa, via Roveredo 20/b Pordenone;

di seguito congiuntamente denominate "Parti".

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 141 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione", e successive modifiche e integrazioni, al fine di estendere l'attuale destinazione dei primi due piani dell'edificio di Corso Cavour, denominato "Urban Center delle Imprese" e di proprietà del Comune di Trieste, allo svolgimento di attività di fabbricazione digitale (FabLab), contaminazione funzionale e animazione territoriale, nonché all'insediamento di postazioni per start up e di eventuali sedi degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG), oltre che di imprese innovative, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a sottoscrivere, entro il 30 settembre 2025, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Trieste e con il concessionario Polo Tecnologico, per la ristrutturazione del terzo piano dell'edificio;
- per le suddette finalità è stata autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma n. 3 "Ricerca e innovazione", Titolo n. 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027;
- il Comune ha stanziato nel bilancio 2025-2027 l'importo di euro 1.250.000,00 quale propria quota di partecipazione alla spesa relativa all'intervento;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1122 dell'8 agosto 2025 è stato:
 - a) approvato lo schema di Accordo di Programma (*di seguito Accordo o Accordo originario o Accordo iniziale*) e il relativo cronoprogramma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico, per la ristrutturazione dell'edificio di Corso Cavour e l'ampliamento dell'Urban Center delle Imprese;
 - b) demandata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Unità Operativa Specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari, l'adozione degli atti conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo e necessari alla sua attuazione;
 - c) prevista la possibilità di apportare, con decreto del Direttore competente, modifiche non sostanziali allo schema di Accordo;

- con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2025, n. 0103/Pres, è stato approvato l'Accordo sottoscritto in data 29 settembre 2025 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico per la ristrutturazione dell'edificio in oggetto;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dell'Accordo, lo stesso è divenuto efficace il 22 ottobre 2025, data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43;
- il Collegio di vigilanza, previsto dall'articolo 10 dell'Accordo, si è riunito in data 26 marzo e 8 luglio 2026;
- con decreto del Direttore dell'Unità Operativa Specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari n. 59212/GRFVG del 9 novembre 2025, è stato concesso al Comune il contributo di euro 1.250.000, con impegno delle relative risorse sul capitolo 68805 del bilancio regionale per l'esercizio 2025;
- con decreto del Direttore della medesima Unità Operativa Specialistica n. 19041/GRFVG del 10 aprile 2026 è stato liquidato al Comune l'intero contributo di euro 1.250.000,00.

Considerato che

- alla data di sottoscrizione del presente Accordo integrativo le attività previste dal cronoprogramma risultano in linea con la tempistica programmata. In particolare, si è conclusa la gara espletata dal Polo Tecnologico, in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza della Regione (di seguito CUC), per l'affidamento dei lavori secondo il Codice dei contratti pubblici, come previsto alla lettera l) del cronoprogramma allegato all'Accordo, e sono in corso le attività propedeutiche all'avvio dell'esecuzione dei lavori di cui alla lettera m);
- ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'Accordo, il Polo Tecnologico utilizza il contributo complessivo di euro 2.500.000, IVA compresa, prioritariamente per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del terzo piano e della porzione residua del secondo piano dell'immobile di Corso Cavour e, nei limiti delle risorse disponibili, per la fornitura di arredi e attrezzature destinati agli spazi rinnovati;
- il budget attualmente disponibile, pari a euro 2.500.000, risulta interamente destinato alla copertura delle spese per la realizzazione dei lavori;
- ai sensi dell'articolo 9 comma 1 dell'Accordo, in caso di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, le Parti possono prevedere ulteriori interventi riferiti alla ristrutturazione e all'allestimento dell'edificio mediante un Atto integrativo all'Accordo, restando esclusi dall'Atto integrativo gli interventi finanziati mediante economie e quelli non riconducibili all'oggetto dell'Accordo.

Visto

l'articolo 7, commi 27 e seguenti, della legge regionale 6 agosto 2026, n. 9, "Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", che prevede:

- l'autorizzazione per l'Amministrazione regionale a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un Accordo di programma integrativo dell'Accordo sottoscritto il 29 settembre 2025 (*di seguito Accordo integrativo*) tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico, finalizzato al completamento degli interventi di ristrutturazione e all'acquisto degli arredi necessari a rendere operativo il terzo piano dell'immobile di proprietà del Comune di Trieste sito in Corso Cavour e denominato "Urban Center delle Imprese", destinato allo svolgimento di attività di fabbricazione digitale (FabLab), contaminazione funzionale e animazione territoriale, nonché all'insediamento di postazioni per start up innovative, eventuali sedi degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, e ulteriori imprese innovative;

- la stipula dell'Accordo integrativo ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con la definizione della natura e delle caratteristiche degli interventi, degli obblighi delle Parti, dei termini e delle condizioni per la concessione, l'erogazione e la liquidazione del finanziamento, della durata dell'Accordo e di ogni ulteriore elemento necessario alla sua attuazione;
- con particolare riferimento agli obblighi delle Parti:
 - a) l'impegno dell'Amministrazione regionale a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, un finanziamento massimo di euro 250.000 a concorso delle spese necessarie al completamento dell'intervento;
 - b) la definizione delle modalità di liquidazione e rendicontazione del contributo, nonché dell'eventuale erogazione anticipata delle risorse finanziarie al Comune in un'unica soluzione;
- la destinazione della spesa di euro 250.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma n. 3 "Ricerca e innovazione", Titolo n. 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Tenuto conto

- che, nella riunione del Collegio di vigilanza dell'8 luglio 2026, il Polo Tecnologico ha precisato che l'intervento finanziato riguarda esclusivamente il terzo piano e che, allo stato, non risultano disponibili risorse sufficienti per una riqualificazione organica dell'ingresso dell'immobile, fermo restando che potranno essere realizzati limitati interventi manutentivi e di finitura;
- che il Comune di Trieste, con propria deliberazione della Giunta comunale n. XX del XXXXX, ha stanziato ulteriori risorse, per complessivi euro 250.000, destinate prioritariamente a fornitura, trasporto, montaggio, installazione e allestimento degli arredi e delle attrezzature;
- che sussistono pertanto le condizioni per la stipula dell'Accordo integrativo.

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'articolo 34;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", e in particolare gli articoli 19 e 20;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Viste

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1303 del 4 settembre 2026 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo integrativo;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 492 del 21 settembre 2026 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo integrativo;
- la determinazione del Presidente del Polo Tecnologico n. 2026/97/Q-1 del 9 settembre 2026 di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo integrativo.

Tutto ciò premesso,

le Parti, per quanto di rispettiva competenza, concordano quanto segue.

Articolo 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo integrativo, sottoscritto dalle Parti ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e delle ulteriori disposizioni normative richiamate.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo integrativo è finalizzato al completamento degli interventi di ristrutturazione e all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari a rendere operativo il terzo piano dell'immobile di proprietà del Comune di Trieste, sito in Corso Cavour e denominato "Urban Center delle Imprese", i cui dati catastali sono riportati all'articolo 3 dell'Accordo. Con l'espressione acquisto di arredi e attrezzature, si intende oltre alla fornitura, anche il trasporto, il montaggio e l'allestimento o installazione dei beni stessi, nonché eventuali lavorazioni accessorie strettamente funzionali al loro allestimento o alla loro installazione.
2. Il presente Accordo integrativo modifica e integra, nei limiti espressamente previsti, l'Accordo di Programma originario, restando ferme tutte le disposizioni dello stesso non derogate, modificate o integrate.

Articolo 3

(Oggetto dell'Accordo integrativo)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 2026, n. 9, le Parti concordano di realizzare le seguenti azioni:
 - a) la concessione da parte della Regione, a favore del Comune, di un contributo massimo di euro 250.000,00, quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento, di una spesa ammissibile complessiva di euro 500.000,00, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
 - b) il cofinanziamento da parte del Comune, per un importo massimo di euro 250.000,00;
 - c) il completamento degli interventi di ristrutturazione e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature non finanziabili con l'Accordo originario da parte del Polo Tecnologico.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prevalentemente all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari a rendere operativo il terzo piano dell'immobile di Corso Cavour, comprensivo delle relative attività di fornitura, trasporto, montaggio e allestimento o installazione, nonché delle eventuali lavorazioni accessorie strettamente funzionali al loro allestimento e alla loro installazione.
3. Qualora si renda necessario, le medesime risorse sono parzialmente destinate al completamento dei lavori di riqualificazione del terzo piano e della porzione residua del secondo piano dell'immobile, nonché all'esecuzione di eventuali completamenti, finiture, predisposizioni e lavorazioni accessorie, purché strettamente funzionali alla piena e immediata utilizzabilità degli spazi.

Articolo 4

(Cronoprogramma delle azioni)

1. L'intervento oggetto del presente Accordo integrativo è realizzato secondo il cronoprogramma Allegato sub A, che sostituisce l'allegato all'Accordo iniziale, aggiornandolo e integrandolo con le nuove attività previste. Restano fermi i termini relativi alle attività già concluse o in corso di attuazione. Per le nuove attività e per quelle oggetto di modifica, i relativi termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente Accordo integrativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Per eventuali modifiche al cronoprogramma che non comportino uno slittamento dei termini intermedi superiore a 60 (sessanta) giorni, il Comune provvede a fornire una tempestiva comunicazione alla Regione.
3. L'eventuale proroga, dei termini finali di cui all'Allegato A, lettere t) e u) è concessa fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla Regione con decreto dirigenziale, su istanza motivata del Comune.
4. Eventuali modifiche dei termini non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposte all'esame del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 11, che può concordare le conseguenti variazioni al cronoprogramma.
5. Eventuali ritardi nell'adozione delle approvazioni o nell'espletamento degli adempimenti posti a carico del Comune che comportino uno slittamento rispetto al cronoprogramma determinano il conseguente differimento dei termini previsti a carico del Polo Tecnologico per un periodo pari alla durata del ritardo, purché lo stesso non sia imputabile al Polo medesimo.
6. In caso di mancato accordo tra le Parti in sede di Collegio di vigilanza, la Regione può procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo, secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con restituzione da parte del Comune delle somme eventualmente già erogate.

Articolo 5

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano, nelle diverse fasi di attuazione, a ricercare ed attuare, anche mediante forme di collaborazione e coordinamento, tutte le iniziative necessarie alla completa realizzazione dell'intervento.

Articolo 6

(Rapporti economici e modalità finanziarie)

1. La Regione concede al Comune, con decreto dirigenziale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente Accordo integrativo, il contributo massimo di euro 250.000,00 previsto dall'articolo 7, commi 27 e seguenti, della legge regionale 6 agosto 2026, n. 9. Il contributo è concesso nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, con un'intensità di aiuto non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, di euro 500.000,00, previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune attestante l'eventuale sussistenza di altri contributi pubblici o privati destinati al medesimo intervento;
 - b) una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa al regime IVA applicabile al Comune con riferimento alle spese oggetto del contributo;
 - c) ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione.
2. Ai fini della successiva liquidazione del contributo, il Comune presenta alla Regione, entro il termine stabilito nel decreto di concessione:

a) la documentazione di gara redatta dal Polo Tecnologico relativa all'affidamento in maniera integrata della progettazione, fornitura, posa in opera, montaggio, installazione e allestimento degli arredi e delle attrezzature, comprensiva del capitolato, degli indirizzi progettuali, delle specifiche tecniche minime, del quadro economico e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvata dal Comune per quanto di competenza;

b) ogni ulteriore documentazione eventualmente prevista nel decreto di concessione.

3. Il contributo è erogato dalla Regione, su richiesta del Comune, fino all'intero importo concesso secondo le modalità stabilite dal decreto di concessione.
4. Il Comune, mediante il contributo regionale e le proprie risorse di bilancio, provvede, nell'ambito del mandato senza rappresentanza conferito al Polo Tecnologico, al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal Polo Tecnologico per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo integrativo, nel limite massimo complessivo di euro 500.000,00, IVA compresa.
5. Le risorse complessive di euro 500.000,00, IVA compresa, sono destinate secondo le modalità previste all'articolo 3 commi 2 e 3. A tal fine, la ripartizione delle risorse tra il completamento degli interventi di riqualificazione e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature è definita nel quadro economico approvato dalle Parti interessate, fermo restando che le risorse sono destinate prevalentemente all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari a garantire l'operatività del terzo piano e porzione del secondo. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a completare integralmente gli allestimenti, gli spazi sono messi a disposizione con le dotazioni effettivamente realizzate e disponibili.
6. Nell'ambito del mandato senza rappresentanza, il Comune affida al Polo Tecnologico, che accetta, lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo integrativo. A tal fine, il Polo Tecnologico provvede, in nome proprio e nell'interesse del Comune, all'acquisizione dei beni e dei servizi e alla realizzazione delle attività previste. Il Polo Tecnologico assume le relative obbligazioni giuridiche nel rispetto del quadro economico di cui al comma 5 e delle risorse finanziarie rese disponibili dal Comune, e delle condizioni definite nei documenti di gara per l'affidamento in maniera integrata della progettazione e della fornitura degli arredi e delle attrezzature approvato dal Comune, nonché delle procedure stabilite dal presente Accordo integrativo e dalla normativa vigente.
7. Qualora, nel corso dell'attuazione degli interventi, si renda necessario sostenere spese eccedenti il limite massimo complessivo delle spese ammissibili di euro 500.000,00, tali maggiori spese non possono essere assunte dal Polo Tecnologico senza la preventiva autorizzazione del Comune e delle altre Parti interessate e senza la contestuale individuazione della relativa copertura finanziaria. In assenza di tale autorizzazione e della copertura finanziaria, le maggiori spese restano escluse dal presente Accordo integrativo e nessun relativo onere può essere posto a carico del Polo Tecnologico.
8. Sono ammissibili ai fini del rimborso al Polo Tecnologico, ai sensi del comma 10, le spese dallo stesso effettivamente sostenute che risultino conformi alla documentazione di gara per l'affidamento in maniera integrata della progettazione e della fornitura degli arredi e delle attrezzature, al relativo quadro economico e alle procedure previste dal presente Accordo integrativo. Resta ferma la facoltà del Comune di formulare rilievi in merito alla regolarità delle procedure adottate, alla documentazione giustificativa della spesa e alla coerenza delle spese sostenute con l'intervento finanziato. Sono altresì ammissibili al rimborso, previa eventuale modifica del quadro economico, i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari o da aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. È fatto divieto al Polo Tecnologico di imputare spese già coperte nell'ambito dell'Accordo iniziale.
9. Ai fini del rimborso, il Polo Tecnologico presenta al Comune adeguata documentazione giustificativa delle spese sostenute, comprendente, a titolo esemplificativo, i documenti attestanti l'esecuzione degli interventi o

la consegna delle forniture, l'attestazione di regolare esecuzione o di conformità, le relative fatture e ogni ulteriore documento richiesto dal Comune ai fini della liquidazione e della rendicontazione alla Regione.

10. Il Comune provvede al rimborso delle spese ammissibili entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative fatture e della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta, fatto salvo il tempo necessario per l'eventuale richiesta motivata di integrazione della documentazione. Il rimborso è effettuato per importi non inferiori a euro 150.000,00, fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle spese ammissibili sostenute e documentate e comunque nel limite massimo di euro 500.000,00, IVA compresa. Il Comune può concedere eventuali anticipazioni al Polo Tecnologico, previo accordo tra le due Parti interessate.
11. La rendicontazione del contributo da parte del Comune è effettuata ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche e integrazioni. Sono ammissibili le spese relative all'oggetto del presente Accordo integrativo riferite a procedure avviate anche anteriormente alla sua stipula, purché conformi alla normativa vigente e riconducibili agli interventi oggetto del finanziamento. Il decreto di concessione stabilisce i termini e l'eventuale ulteriore documentazione da presentare ai fini della rendicontazione. È fatto divieto di finanziare con le risorse previste nell'Accordo integrativo spese già finanziate nell'ambito dell'Accordo iniziale.
12. Qualora le spese ammissibili rendicontate risultino inferiori a euro 500.000,00, l'importo del contributo è proporzionalmente rideterminato, fermo restando il rispetto del limite massimo di intensità dell'aiuto pari al 50 per cento dei costi ammissibili previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014.
13. È ammessa, previa presentazione di motivata richiesta, la proroga del termine previsto per la rendicontazione, purché la richiesta sia presentata prima della scadenza del termine medesimo.
14. Previa richiesta motivata del Comune e successivo assenso scritto della Regione, le eventuali economie possono essere destinate, con atto dirigenziale della Regione, alla realizzazione di interventi affini a quelli finanziati, qualora riconosciuti necessari nell'ambito di un quadro di spesa approvato dall'Ente, nonchè per l'acquisto di ulteriori arredi e attrezzature da destinare agli spazi oggetto del presente Accordo integrativo. In assenza della richiesta del Comune e successivo assenso della Regione, le eventuali quote di contributo non utilizzate al termine dell'intervento sono restituite alla Regione.

Articolo 7

(Tipologia di spese ammissibili)

1. Per i lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Accordo iniziale.
2. Per gli arredi e le attrezzature sono ammissibili le spese di progettazione, acquisto e le relative spese accessorie, comprese quelle di trasporto, montaggio, allestimento o installazione e lavorazioni accessorie strettamente funzionali al loro allestimento o alla loro installazione.
3. Le risorse possono essere utilizzate anche per eventuali completamenti, finiture, predisposizioni o lavorazioni accessorie strettamente funzionali all'installazione o alla piena utilizzabilità degli arredi e delle attrezzature.

Articolo 8

(Vincolo di destinazione degli arredi e delle attrezzature)

1. Gli arredi, le attrezzature e le dotazioni acquistati con le risorse del presente Accordo integrativo sono destinati stabilmente all'Urban Center delle Imprese. Al termine delle procedure di acquisto, il Polo Tecnologico trasmette al Comune l'elenco analitico dei beni acquistati, recante, per ciascun bene, la descrizione, la quantità,

il valore, l'ubicazione e, ove presente, il numero seriale, nonché la relativa documentazione attestante la consegna e l'installazione, ai fini dell'inventariazione e della verifica della corretta destinazione dei beni. Nell'ambito della gestione degli spazi concessi, il Polo Tecnologico ne assicura la custodia, il corretto utilizzo e la conservazione. Salvo diversa disciplina espressamente concordata dalle Parti, gli arredi, le attrezzature e le dotazioni acquistati sono acquisiti al patrimonio del Comune di Trieste sin dalla data del loro acquisto e restano vincolati alla destinazione pubblica prevista dal presente Accordo integrativo per tutta la durata della concessione. I beni non possono essere distolti dalla predetta destinazione, alienati, ceduti o destinati a usi diversi senza la preventiva autorizzazione, ove prevista, del Comune e della Regione.

2. In considerazione del valore economico degli arredi e delle attrezzature, si applicano le disposizioni di apposizione del logo istituzionale della Regione previste con deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 12 giugno 2025 in merito all'applicazione della legge regionale n. 12/2024.

Articolo 9

(Rinvio alle disposizioni dell'Accordo)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo integrativo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'Accordo originario, che si intendono qui integralmente richiamate.
2. In particolare:
 - a) per il reperimento e l'utilizzo di eventuali risorse finanziarie aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 dell'Accordo originario;
 - b) il Collegio di vigilanza continua a operare secondo quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo originario;
 - c) in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo originario;
 - d) per le comunicazioni tra le Parti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 dell'Accordo originario;
 - e) per la gestione e la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo integrativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 dell'Accordo originario.

Articolo 10

(Procedura di approvazione, entrata in vigore ed efficacia dell'Accordo integrativo)

1. Il presente Accordo integrativo è sottoposto alle procedure di approvazione previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni, che prevedono:
 - a) l'approvazione con Decreto del Presidente della Regione;
 - b) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'Accordo integrativo diviene efficace dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto di approvazione emanato dal Presidente della Regione.

Articolo 11

(Effetti giuridici dell'Accordo integrativo)

1. Il presente Accordo integrativo è vincolante per le Parti, che si impegnano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione e ad astenersi dall'adottare atti successivi incompatibili, lesivi o contrastanti con le relative disposizioni.
2. Le Parti si impegnano a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.
3. Il presente Accordo integrativo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti e secondo le procedure previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo integrativo si applicano le disposizioni della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni della legge regionale 7/2000, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» e, in particolare, quelle del Capo XI «Finanziamento di lavori pubblici», nonché ogni altra disposizione normativa vigente applicabile, con particolare riferimento a:
 1. obblighi di conservazione della documentazione;
 2. controlli e verifiche da parte del Comune e della Regione per quanto di rispettiva competenza;
 3. divieto di doppio finanziamento.

Articolo 12

(Durata dell'Accordo integrativo)

1. Il presente Accordo integrativo ha durata sino alla completa realizzazione e rendicontazione dell'intervento oggetto del medesimo, fatte salve le obbligazioni delle Parti che, per loro natura o per espressa previsione normativa, siano destinate a permanere anche successivamente.
2. Restano comunque fermi gli obblighi relativi al vincolo di destinazione di cui all'articolo 8.

Il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga

Firmato in modalità digitale

**Firmato digitalmente da:
Massimiliano Fedriga
Data: 25/09/2026 16:49:28**

Il Sindaco del Comune di Trieste

Roberto Dipiazza

Firmato in modalità digitale



**ROBERTO
DIPIAZZA
24.09.2026
08:48:59
GMT+02:00**

Il Presidente del Polo Tecnologico

Valerio Pontarolo

Firmato in modalità digitale



**Firmato digitalmente da:
Pontarolo Valerio
Firmato il 23/09/2026 09:02
Seriale Certificato: 5154855
Valido dal 01/12/2025 al 01/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

1) Attività riferite all'Accordo iniziale e già concluse:

- a. Approvazione da parte degli organi competenti dell'Accordo di Programma e, per il Comune di Trieste, anche dello schema di concessione a titolo oneroso per nove anni decorrenti dalla data di consegna dei lavori e del piano economico-finanziario presentato dal Polo Tecnologico, attestante la sostenibilità economica della gestione.
- b. Sottoscrizione dell'Accordo di Programma entro 30 giorni dalla data dell'ultima approvazione da parte degli organi competenti.
- c. Concessione del contributo a favore del Comune con decreto del Direttore del Servizio regionale competente entro 30 giorni dalla data di efficacia dell'Accordo.
- d. Rilascio della concessione a titolo oneroso entro 30 giorni dalla data di efficacia dell'Accordo.
- e. Definizione dei termini di collaborazione con la CUC, nomina del RUP e predisposizione e presentazione al Comune, da parte del RUP del Polo Tecnologico, del DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) entro 30 giorni dalla data della concessione a titolo oneroso, salvo proroga concessa dal Comune su richiesta motivata del Polo Tecnologico.
- f. Approvazione del DIP da parte della Giunta comunale.
- g. Predisposizione e presentazione al Comune, da parte del Polo Tecnologico, del PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica), anche mediante progettista esterno individuato secondo le procedure previste dal Codice dei contratti, entro 90 giorni dall'approvazione del DIP da parte della Giunta comunale, salvo proroga concessa dal Comune su richiesta motivata del Polo Tecnologico. Sul PFTE devono essere acquisiti tutti i pareri degli organi competenti, anche mediante conferenza di servizi, e il progetto deve essere verificato e successivamente validato ai sensi del Codice dei contratti.
- h. Approvazione da parte della Giunta comunale del PFTE completo della documentazione di cui alla lettera g).
- i. Presentazione alla Regione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo.
- j. Predisposizione e presentazione al Comune, da parte del Polo Tecnologico, del Progetto esecutivo (PE) entro 60 giorni dall'approvazione del PFTE da parte della Giunta comunale, salvo proroga concessa dal Comune su richiesta motivata del Polo Tecnologico. Il PE deve essere verificato e successivamente validato ai sensi del Codice dei contratti.
- k. Approvazione, da parte della Giunta o del Servizio comunale competente, del progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati progettuali, dell'elenco prezzi e del computo metrico presentati dal Polo Tecnologico. In tale sede il Comune può impartire le prescrizioni necessarie ai fini dell'autorizzazione a procedere. Nella medesima fase devono essere nominati, a cura del Polo Tecnologico, il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il collaudatore tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.
- l. Indizione della gara da parte del Polo Tecnologico, in collaborazione con la CUC, per l'affidamento dei lavori secondo il Codice dei contratti pubblici, entro 60 giorni dall'approvazione del PE.

2) Attività riferite all'Accordo iniziale, in fase di realizzazione alla data di entrata in vigore dell'Accordo integrativo

- m. Esecuzione dei lavori e presentazione dei SAL (stati di avanzamento lavori) per importi non inferiori a euro 300.000,00. A seguito dell'emissione dei SAL da parte del direttore dei lavori, il RUP del Polo Tecnologico provvede all'emissione dei relativi certificati di pagamento. A fronte del certificato emesso e quietanzato, il Comune provvede al rimborso al Polo Tecnologico previa presentazione di apposita fattura. Restano a carico del Polo Tecnologico le autorizzazioni ai subappalti e le verifiche relative a subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti eventualmente necessari nel corso dell'esecuzione.

3) Nuove attività e attività previste nell'Accordo iniziale e aggiornate alla data di entrata in vigore dell'Accordo integrativo

- n. Approvazione, da parte della Giunta o del Servizio comunale competente, dei documenti di gara per l'affidamento in maniera integrata della progettazione e della fornitura degli arredi e delle attrezzature, comprensiva dei servizi accessori, entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla relativa presentazione da parte del Polo Tecnologico. Eventuali richieste di modifica o integrazione sono comunicate entro il medesimo termine.
- o. Indizione, da parte del Polo Tecnologico, in eventuale collaborazione con la CUC, della gara, secondo il Codice dei contratti pubblici, entro 60 giorni dall'approvazione del Comune dei documenti di gara di cui alla lettera n);
- p. Eventuali anticipazioni da parte del Comune al Polo Tecnologico previo accordo tra le due Parti interessate;
- q. Rimborso da parte del Comune al Polo Tecnologico delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate riferite all'Accordo integrativo, per importi non inferiori a euro 150.000,00, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute e di fattura del Polo Tecnologico.
- r. Ultimazione dei lavori entro il 31 gennaio 2027, salvo eventuali modifiche dei termini definite ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo integrativo.
- s. Completamento della fornitura di arredi e attrezzature entro due mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo eventuali modifiche dei termini definite ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo integrativo.
- t. Rilascio del certificato verifica di conformità per gli arredi e le attrezzature entro i termini previsti dal codice dei contratti.
- u. Espletamento del collaudo per le opere da parte della stazione appaltante entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.

VISTO: IL PRESIDENTE